CIRCOLARE A.F.

N. 91 del 15 giugno 2012

<u>Ai gentili clienti</u> Loro sedi

Datori di lavoro domestico: via agli avvisi bonari per i periodi di interruzione della contribuzione

Gentile cliente con la presente intendiamo informarLa che con il messaggio n. 9775 del 08.06.2012 (conformemente a quanto precisato con il messaggio n. 21381/2011) l'INPS ha annunciato che entro fine mese l'Istituto invierà una lettera relativa ai periodi di mancata contribuzione per cui non sono state effettuate le apposite segnalazioni, ad esempio, di cessazione del rapporto secondo i canali telematici istituiti dall'INPS. In particolare, qualora i datori di lavoro domestici non hanno provveduto a rispondere alla lettera inviata dall'INPS fino allo scorso mese di febbraio entro 30 giorni dal ricevimento, l'Istituto considererà i periodi in cui è stata interrotta la contribuzione come di mancata contribuzione. Entro fine mese, secondo le precisazioni fornite con il messaggio n. 9775 del 08.06.2012, coloro che non hanno adeguatamente giustificato i periodi di mancata contribuzione all'INPS verranno raggiunti da un avviso bonario.

Premessa

L'Inps, dallo scorso mese di ottobre, ha iniziato l'invio di lettere ai datori di lavoro domestico relative ad alcune irregolarità contributive. L'operazione viene illustrata dallo stesso Istituto di previdenza sociale con il messaggio 11 novembre 2011 n. 21.381.

Nel testo delle lettere, differenziate a secondo che sia presente un'assenza totale di versamento dopo una determinata data oppure siano presenti discontinuità nei pagamenti prima dell'assenza totale di versamenti, il datore di lavoro veniva invitato a:

2 provvedere alla comunicazione della cessazione,

- ad inviare al Contact Center tramite fax copia e ricevuta della comunicazione di cessazione già presentata ma non registrata,
- a comunicare l'avvenuto pagamento di trimestri risultanti scoperti o eventuali motivi di sospensione dell'obbligo contributivo (permessi non retribuiti, maternità, malattia oltre quanto riconosciuto dal CCNL) direttamente utilizzando il servizio on line "Estratto contributivo".

Terminata la fase in cui i datori di lavoro possono documentare la propria situazione contributiva, l'INPS, con il messaggio n. 9775 del 08.06.2012, dichiara che è iniziata la fase propedeutica all'invio degli avvisi bonari. Gli avvisi sono destinati:

- → ai datori di lavoro che non hanno risposto ai rilievi dell'INPS;
- → ai datori di lavoro che non hanno giustificato adeguatamente la situazione di (presunta) irregolarità contributiva.

Ambito dell'attività di verifica e di accertamento

Bisogna chiarire, innanzitutto, che l'invio delle lettere era limitato ad alcune tipologie di rapporti. Secondo quanto annunciato dall'INPS con il messaggio n. 21381/2011, l'invio della comunicazione riguardava:

- → rapporti di lavoro attivi con inizio entro il 31/12/2009. Riguardo a tali rapporti, l'Istituto ha preventivamente provveduto ad acquisire in via automatica cessazioni comunicate esclusivamente sul bollettino di c/c e, nei limiti del possibile, ha verificato eventuali decessi del datore di lavoro;
- → il periodo contributivo preso in esame è dal IV trimestre 2006.

OSSERVA

Sono stati espressamente **esclusi**, invece:

- i rapporti di lavoro emersi ex lege 102/2009;
- i soggetti a cui è stata inviata la lettera di accoglimento dell'assunzione, con termini di pagamento ancora in corso.

Con la lettera veniva richiesta la regolarizzazione della posizione contributiva qualora:

- → il datore di lavoro domestico, pur avendo sempre regolarmente versato i contributi dovuti, da un determinato periodo non ha più effettuato alcun pagamento;
- → il datore di lavoro domestico ha provveduto con discontinuità a versare i contributi prima di cessare definitivamente.

Le lettere inviate dall'INPS

Le lettere inviate dall'INPS si distinguono in base al tipo di situazione riscontrata; infatti, se si è in presenza di un'assenza totale di versamento dopo una determinata data, oppure siano presenti discontinuità nei pagamenti prima dell'assenza totale di versamenti, venivano inviate al datore di lavoro le seguenti comunicazioni.

ASSENZA TOTALE DI VERSAMENTI: secondo la bozza di comunicazione fornita dall'INPS, nel caso di totale mancanza di versamenti contributivi non giustificati, i datori di lavoro domestici hanno ricevuto la seguente comunicazione.

ESE		

Gentile Signore/a,

La informiamo che in base alle verifiche effettuate non risultano più versati contributi dal __/___ per il /la Sig/ra Nome Cognome (codice rapporto di lavoro XXXXXXXXX).

Nel caso in cui il motivo del mancato pagamento fosse la cessazione del rapporto di lavoro, La preghiamo di comunicarlo entro 30 giorni:

- → al Contact Center chiamando il numero verde gratuito 803 164;
- → direttamente, dalla sezione Servizi on line del sito www.inps.it, seguendo il percorso: Al servizio del cittadino>>Autenticazione con PIN/Autenticazione con CNS>>Servizi rapporto di lavoro domestico>>Iscrizione rapporto di lavoro/Variazione rapporto.

PERIODI DI DISCONTINUITA' DEI VERSAMENTI PRIMA DELLA CESSAZIONE DEFINITIVA:

qualora sia riscontrato un periodo di discontinuità nel versamento del contributi prima della cessazione definitiva, l'INPS ha inviato una comunicazione che riporta tali dati.

ESEMPIO

Gentile Signore/a,

La informiamo che in base alle verifiche effettuate non risultano più versati contributi dal __/__/ per il /la Sig/ra Nome Cognome (codice rapporto di lavoro XXXXXXXXX) che, inoltre, risultano non versati anche nei seguenti trimestri:

TRIMESTRE ANNO

Nel caso in cui Lei avesse provveduto al versamento dei contributi che non risultano accreditati, o per detti periodi ci siano motivi di sospensione dell'obbligo contributivo (per esempio: permesso non retribuito fruito dal collaboratore domestico) potrà:

- → comunicare al Contact Center numero verde gratuito 803 164, la motivazione della sospensione dell'obbligo contributivo o inviare via fax copia dei versamenti, utilizzando il modulo allegato;
- → utilizzare direttamente l'apposita funzione disponibile dalla sezione Servizi on line del sito www.inps.it, seguendo il percorso: Al servizio del cittadino>>Autenticazione con

3

PIN/Autenticazione con CNS>>Servizi rapporto di lavoro domestico>>Estratto contributivo.

Nel testo delle lettere, differenziate a secondo che sia presente un'assenza totale di versamento dopo una determinata data oppure siano presenti discontinuità nei pagamenti prima dell'assenza totale di versamenti, il datore di lavoro veniva invitato a:

ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO DOMESTICO

Adempimenti pregolarizzazione

Provvedere alla comunicazione della cessazione, con le modalità stabilite con **circolare 49 del 2011** (secondo cui tali comunicazioni, a partire dallo scorso 01.04.2011 devono essere effettuate attraverso il sito internet INPS o Contact Center con riconoscimento tramite PIN).

Inviare al Contact Center tramite fax copia e ricevuta della comunicazione di cessazione già presentata ma non registrata, utilizzando l'apposito modulo allegato alle lettere.

Comunicare l'avvenuto pagamento di trimestri risultanti scoperti o eventuali motivi di sospensione dell'obbligo contributivo (permessi non retribuiti, maternità, malattia oltre quanto riconosciuto dal CCNL) direttamente utilizzando il servizio on line "Estratto contributivo" messo a disposizione sul sito internet dell'Istituto con messaggio n. 21009 del 7 novembre 2011, oppure al Contact Center, inviando via fax copia delle ricevute di pagamento, o dichiarando nelle note del modulo citato i motivi di sospensione dell'obbligo contributivo per il periodo di riferimento.

Conseguenze della mancata regolarizzazione

Calcolo dei contributi dovuti, compresi **oneri aggiuntivi** sia per il periodo per cui la contribuzione è stata interrotta sia per il periodo in cui ci sono stati versamenti discontinui.

Coloro che <u>hanno ricevuto tali comunicazioni</u> e <u>non hanno provveduto a fornire una risposta adeguata</u> all'INPS entro 30 giorni, verranno raggiunti nei prossimi giorni da un <u>avviso</u> bonario.

OSSERVA

Qualora il datore di lavoro domestico **non provveda a fornire una risposta ai rilievi dell'INPS, inoltre:**

- → l'Istituto provvederà a calcolare i contributi dovuti comprensivi degli oneri aggiuntivi;
- → il mancato versamento di quanto dovuto non darà luogo all'accredito dei contributi sull'estratto conto che l'Istituto mette a disposizione dei collaboratori domestici, i cui contributi sono necessari per il pagamento delle prestazioni pensionistiche e assistenziali cui hanno diritto.

Anticipazioni e nuovi controlli

L'invio degli avvisi bonari, come detto, al momento riguarda solo le **ipotesi di interruzione della** contribuzione e omissioni antecedenti all'ultimo periodo coperto.

Con il messaggio n. 9775 del 08.06.2012, l'INPS, nel fornire alcune disposizioni ai soggetti incaricati della verifica, anticipa che <u>entro il mese di settembre verrà effettuato l'invio centralizzato di avvisi bonari ai datori di lavoro domestico in riferimento ad altre ipotesi di irregolarità.</u>

Pertanto, l'Istituto nei prossimi mesi continuerà l'attività di verifica e analisi delle situazione dei datori di lavoro domestico il cui estratto conto presenta situazioni di irregolarità.

Alla luce di quanto sopra, lo Studio resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO